



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016



**ACCORDO**

**PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA ITALIA CENTRALE**

**PREMESSO CHE**

a partire dall'agosto 2016, il centro Italia è stato colpito da eventi sismici di eccezionale portata;

con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii. è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, con l'art. 1, comma 990, che il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 189/2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2023;

il Sen. Avv. Guido Castelli è stato nominato Commissario Straordinario del Governo con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

ai sensi dell'art. 15 del decreto legge 189/2016, i soggetti attuatori della ricostruzione pubblica sono individuati, fra gli altri, nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, anche attraverso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR), nonché nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'Agenzia del demanio;

ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legge 189/2016, i soggetti attuatori si avvalgono delle centrali di committenza individuate, ai sensi del precedente art. 2, lett. a) e b), fra l'altro, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) e nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66; questi ultimi, ai sensi del successivo comma 5, svolgono le proprie funzioni con riguardo a lavori, servizi e forniture e secondo i criteri di remuneratività stabiliti, ai sensi dell'art. 18, comma 6, decreto legge 189/2016, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 febbraio 2020;

ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legge 189/2016, nell'ambito del Ministero dell'Interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente ad eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;

#### IN PARTICOLARE CHE

ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 189/2016, il presidio di alta sorveglianza di cui all'art. 30 del decreto legge 90/2014 è stato esteso agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina delle modalità e delle procedure oggetto di verifica preventiva mediante accordo tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), il Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni-Vice Commissari e le centrali uniche di committenza individuate dal precedente art. 18;

ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legge 189/2016, nella formulazione vigente fino al 15 ottobre 2017, il Presidente dell'Anac, il Commissario Straordinario e Invitalia, in data 28 dicembre 2016, hanno stipulato un Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (di seguito, anche "Accordo");

le modifiche normative nel tempo intervenute, tra cui quelle di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legge 189/2016, come modificato dall'art. 2-bis, comma 14, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, hanno previsto l'estensione del citato Accordo ai Presidenti di Regione-Vice Commissari e alle centrali uniche di committenza di cui al precedente art. 18, ferma restando la funzione di coordinamento del Commissario Straordinario nei confronti dell'Autorità, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara da sottoporre a verifica;

con note del Presidente dell'Anac (prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018) e del Commissario Straordinario (prot. CGRTS 0000531 P-4.32.3 del 16 gennaio 2020), nelle more della sottoscrizione dei nuovi protocolli di vigilanza secondo quanto indicato dal novellato art. 32, comma 2, le previsioni dell'Accordo sono state ritenute valide, in quanto compatibili, anche per le altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza;

con il decreto legge 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n. 120, è stata modificata la disciplina del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 al fine di accelerare gli investimenti pubblici e le procedure di affidamento, nonché innovata ulteriormente la normativa recata dal d.l. 189/2016 con riguardo alla possibilità di esperire procedure in deroga al d.lgs. 50/2016;

il 2 febbraio 2021 è stato aggiornato il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 alla luce delle suddette modifiche normative, anche prevedendo forme di collaborazione tra Anac e Commissario Straordinario con riferimento all'adozione di bandi tipo per la ricostruzione e di Ordinanze Speciali ex art. 11, d.l. 76/2020.

## TENUTO CONTO CHE

per le finalità di cui al combinato disposto dell'art. 32 del decreto legge 189/2016 e dell'art. 30 del decreto legge 90/2014, il Presidente dell'Anac si avvale di un'apposita Unità Operativa Speciale (UOS) composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;

l'UOS, istituita con la delibera Anac n. 101 del 25 giugno 2014, attualmente incardinata nell'Ufficio Operativo Speciale dell'Autorità, opera, secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 32, comma 3, del decreto legge 189/2016, fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nell'Accordo e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2023, fatte salve ulteriori eventuali proroghe;

## CONSIDERATO CHE

ai sensi del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in particolare dell'art. 14-bis) e dell'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati anche dagli eventi sismici del 2016, sono previsti programmi unitari di intervento da adottarsi con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 189/2016;

con il medesimo decreto legge 77/2021, sono state previste semplificazioni normative e acceleratorie in materia di contratti pubblici riguardanti i progetti PNRR/PNC che si applicano anche alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma Italia Centrale ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3 secondo le indicazioni fornite dal Commissario straordinario con Ordinanza Speciale n. 140 del 30 maggio 2023;

con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici (nel seguito "Codice"), in vigore il 1° aprile e con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

vista l'Ordinanza commissariale n. 145 del 28 giugno 2023 contenente disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

il Codice prevede importanti novità sotto il profilo procedurale, fra le quali la messa a regime di alcune disposizioni derogatorie e semplificatorie introdotte con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 e, successivamente, con il decreto legge 76/2020 per far fronte all'emergenza Covid-19, con particolare riferimento alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie, prevalenti nell'ambito della ricostruzione pubblica dei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi dal 24 agosto 2016;

in attuazione dei protocolli di alta sorveglianza del 2016 del 2021, l'Autorità ha fornito e fornisce un costante supporto per l'espletamento delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica, sia attraverso l'esame in via preventiva di una notevole quantità e varietà di procedure di affidamento, tanto per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria quanto per l'esecuzione dei lavori, sia attraverso ulteriori iniziative di supporto e semplificazione, quali, il procedimento di vigilanza

semplificata per gli affidamenti diretti introdotto dall'art. 6-bs) dell'Addendum all'Accordo del 2 febbraio 2021, i bandi tipo per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori specifici per la ricostruzione, condivisi dal Consiglio dell'Anac nell'adunanza del 27 luglio 2022 e approvati dal Commissario Straordinario con decreto n. 574 del 12 dicembre 2022 e, da ultimo, il Vademecum Ricostruzione del 27 dicembre 2022;

si ravvisa l'esigenza di razionalizzare la vigilanza dell'Anac, focalizzando le verifiche sugli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge 189/2016, nonché di assicurare che la qualità e le tempistiche dei controlli favoriscano il celere svolgimento delle procedure alla luce: a) dell'incremento previsto del numero degli interventi di ricostruzione pubblica, da ultimo con le ordinanze commissariali n. 129/2022 e n. 137/2023, e delle nuove tempistiche indicate in tale ultima ordinanza per l'affidamento della progettazione e dei lavori; b) delle finalità della vigilanza collaborativa connesse, tra l'altro, all'obiettivo di promuovere nel tempo l'autonomia e la responsabilizzazione dei soggetti attuatori e delle stazioni appaltanti nella gestione dei contratti pubblici;

## RITENUTO

quindi opportuno provvedere all'aggiornamento dell'Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, divenuto efficace il successivo 12 febbraio, per adeguarlo alle novità normative nel frattempo intervenute e alle nuove esigenze di collaborazione, sia in relazione alla rideterminazione delle soglie indicate nell'art. 7 del medesimo Accordo, così da concentrare il qualificato supporto dell'Autorità sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, sia in relazione al rafforzamento della cooperazione tra l'Anac e la Struttura Commissariale;

che, a tale ultimo riguardo, nello spirito di collaborazione tra le Parti, si ritiene utile includere nel novero delle procedure da sottoporre a controllo preventivo anche quelle relative a un numero limitato di interventi particolarmente significativi finanziati con fondi PNRR/PNC gestiti dal Commissario Straordinario i quali, ancorché non finalizzati direttamente alla ricostruzione, sono comunque funzionali alla ripresa e al rilancio dei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 14-bis), d.l. 77/2021, per i quali la vigilanza collaborativa è comunque consentita ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. h), del decreto legislativo 36/2023, come disciplinato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici del adottato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 269 del 20 giugno 2023;

che anche sugli interventi non soggetti a verifica, in disparte l'eventuale controllo a campione dell'Autorità ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo, opera comunque la supervisione generale del Commissario Straordinario, attesa la sua funzione di coordinamento nelle attività di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché dei Vicecommissari-Presidenti di Regione, in considerazione del loro ruolo di coordinamento dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza ai sensi del successivo art. 18, comma 5-bis, del medesimo decreto;

alla luce di quanto sopra esposto, che la sottoscrizione dell'Accordo sia opportuna anche da parte dei Vice-Commissari Presidenti di Regione, nonché di Invitalia S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 189/2016, atteso il ruolo strategico delle Regioni medesime nella

ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto che le stesse sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza come previsto dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto 189/2016;

le previsioni dell'Accordo si applicano a tutte le stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza di cui all'art. 18 del decreto legge 189/2016;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Commissario straordinario del Governo

il Presidente dell'ANAC

Il Presidente della Regione Abruzzo

Il Presidente della Regione Lazio

Il Presidente della Regione Marche

Il Presidente della Regione Umbria

e

l'Amministratore Delegato di Invitalia

## ADOTTANO

il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all'Unità Operativa Speciale.

### **Articolo 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto)**

1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento del presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'ANAC, come meglio indicato di seguito.
2. Il Presidente dell'Autorità, avvalendosi dell'Unità Operativa Speciale, verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione pubblica delle aree colpite dal sisma, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento del protocollo quadro di legalità stipulato il 26 luglio 2017

tra il Commissario Straordinario, Invitalia e la Struttura di Missione di cui all'art. 30 del decreto legge 189/2016;

3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all'Autorità, il procedimento di verifica preventiva si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestività delle attività necessarie alla ricostruzione pubblica.

### **Articolo 3**

#### **(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)**

1. Al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui al presente Accordo, Invitalia e gli USR dovranno fornire al Presidente dell'ANAC gli atti inerenti le seguenti procedure di affidamento:
  - a) affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto legge 36/2023;
  - b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 euro.
  
2. Per le finalità di cui al comma 1, dovranno essere trasmessi all'Autorità gli atti di seguito indicati.
  - 2.1. Atti inerenti l'indizione della procedura:
    - a) schema di determina a contrarre;
    - b) bando di gara/lettera di invito;
    - c) avviso per manifestazioni di interesse;
    - d) disciplinare di gara;
    - e) capitolato;
    - f) schema di contratto.
  
  - 2.2. Atti inerenti la costituzione della commissione giudicatrice:
    - a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
    - b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
    - c) CV dei commissari;
    - d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.
  
  - 2.3. Atti inerenti l'aggiudicazione:
    - a) provvedimento di aggiudicazione;

- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 54 e 110 del d.lgs. 36/2023;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario.

2.4. Atti inerenti la fase di esecuzione dei contratti:

- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

2.5. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività.

3. In caso di violazione dell'obbligo di trasmissione degli atti ovvero di invio di atti già formalmente adottati, la UOS non rilascerà il parere sulla documentazione trasmessa né su quella relativa alle eventuali successive fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.

4. L'insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente i contratti pubblici oggetto di verifica preventiva e quali azioni di tutela si intendono adottare dovranno essere tempestivamente comunicati all'Autorità.

5. Il Commissario Straordinario potrà richiedere al Presidente dell'Autorità di sottoporre a controllo preventivo le procedure riguardanti un numero limitato di interventi di particolare rilevanza afferenti ai programmi PNRR/PNC, i quali, ancorché non rientranti nelle attività di ricostruzione pubblica vera e propria di cui all'art. 14 del decreto legge 189/2016, sono comunque finalizzati alla ripresa e al rilancio dei territori colpiti dagli eventi sismici. Potranno essere sottoposte a controllo preventivo le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori riguardanti un massimo di n. 5 interventi per l'anno 2023 e un massimo di n. 12 interventi per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il Commissario comunica al Presidente dell'Autorità l'elenco degli interventi che si intendono sottoporre a controllo preventivo, comunque nel rispetto delle soglie di cui all'art. 3, comma 1. La verifica preventiva si svolge inviando all'Autorità gli atti di cui all'art. 3, comma 2, con la procedura di cui all'art. 7.

L'Autorità si riserva di valutare l'elenco sottoposto qualora i singoli interventi indicati contemplino la realizzazione di più opere pubbliche e quindi la verifica su plurime procedure di affidamento.

6. Restano fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente.

#### **Articolo 4**

##### **(Reportistica per le procedure non soggette a verifica preventiva)**

1. Per le procedure di importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), l'USR trasmetterà all'Autorità un report bimestrale, riservandosi quest'ultima la facoltà di effettuare controlli a campione.

2. Il report deve essere predisposto secondo lo schema allegato al presente Accordo e riguardare le procedure disposte nel bimestre di riferimento.

## **Articolo 5**

### **(Misure di prevenzione della corruzione)**

1. Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sarà richiamato espressamente il presente Accordo nonché la norma ex art. 32 del decreto legge 189/2016 e, sinteticamente, l'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
2. Allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo, il soggetto che espleta la procedura si impegna a inserire nella documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti due clausole:
  - a) «L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»;
  - b) «Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
3. Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.



## **Articolo 6**

### **(Flussi documentali)**

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, l'Autorità, il Commissario, Invitalia e gli USR, indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
2. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate, ferma restando la tracciatura dei flussi in ingresso e in uscita.

## **Articolo 7**

### **(Procedimento di verifica preventiva)**

1. Il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:
  - a) gli atti riguardanti le procedure di cui all'art. 3, commi 1 e comma 5, sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione;
  - b) qualora l'atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l'Autorità esprime un parere positivo, se del caso formulando indicazioni e osservazioni;
  - c) qualora, invece, l'Autorità riscontri irregolarità o non conformità ovvero l'esigenza di fornire raccomandazioni sotto il profilo dell'opportunità, formula i relativi rilievi, notiziando il Commissario, al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, il quale:
    - I. se ritiene fondati i rilievi, vi si adegua, modificando, integrando o sostituendo l'atto in conformità ai rilievi stessi;
    - II. se, invece, non ritiene fondati i rilievi, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.
2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, per l'esame degli atti di cui all'art. 3, l'Anac si impegna a esprimere il proprio parere nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, è possibile proseguire l'iter di affidamento previa comunicazione all'Autorità.
3. I termini di cui al precedente comma sono interrotti se l'Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.
4. Al fine di rispettare le tempistiche fissate dalle ordinanze commissariali o comunque in considerazione dell'esigenza di provvedere al tempestivo avvio di determinati programmi o interventi di ricostruzione, l'Autorità, contemperando le esigenze di qualità e sostenibilità dei controlli con gli obiettivi di celerità della ricostruzione, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, si riserva di attivare procedure semplificate dei controlli, secondo modalità preventivamente concordate con il Commissario straordinario, che possono anche prevedere i controlli a campione o le attività di monitoraggio di cui agli art. 4 e 8 del presente Accordo. A tal fine, il Commissario comunica al Presidente dell'Autorità gli interventi o programmi e i tempi previsti dell'avvio delle connesse procedure di affidamento.

## **Articolo 8**

### **(Ulteriori forme di collaborazione e monitoraggio)**

1. Allo scopo di agevolare la programmazione delle attività di controllo preventivo della UOS e di monitorarne la sostenibilità nel tempo anche ai fini di quanto previsto all'art.10, comma 1, ogni anno, il Commissario Straordinario trasmette al Presidente dell'Autorità, un elenco aggiornato degli interventi di ricostruzione pubblica con il relativo stato di attuazione.
2. L'elenco di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla UOS per verificare il rispetto e l'efficacia del presidio di alta sorveglianza, anche monitorando a campione lo stato di attuazione degli interventi le cui procedure di affidamento sono state sottoposte a controllo preventivo.
3. Al fine di assicurare la tempestiva conoscenza dei provvedimenti adottati, in quanto rilevanti ai fini del rilascio del parere preventivo di cui all'art. 3, il Commissario Straordinario comunica all'Autorità, anche tramite mail alla casella [uos@anticorruzione.it](mailto:uos@anticorruzione.it), l'emanazione delle nuove ordinanze riguardanti la ricostruzione pubblica adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.l. 189/2016 e dell'art. 11, comma 2, d.l. 76/2020. Ai fini dell'emanazione delle suddette ordinanze, il Commissario Straordinario può anche richiedere un parere preventivo all'Autorità. Il parere può indicare ulteriori atti soggetti a verifica preventiva.
4. Previa intesa tra l'Autorità e il Commissario, potranno essere sottoposti a verifica preventiva atti di indirizzo, schemi di bando ovvero lettere-tipo per l'invito degli operatori economici riguardanti l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

## **Articolo 9**

### **(Decorrenza)**

1. L'Accordo acquista efficacia a decorrere dal 24 luglio 2023 fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici e, comunque, non oltre la data di fine mandato dell'Unità Operativa Speciale allineata alla durata della gestione commissariale come previsto dal combinato disposto art. 32, comma 5, e art. 1, comma 4, del decreto legge 189/2016 e ss.mm.ii..
2. Il presente Accordo si applica alle procedure sottoposte a controllo preventivo dalla data di efficacia indicata al comma 1. Le procedure sottoposte al controllo preventivo prima dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno verificate con le modalità indicate dall'Accordo del 2 febbraio 2021; le verifiche della UOS si concluderanno, in ogni caso, con l'esame degli atti di aggiudicazione della procedura.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.
4. Il presente Accordo sostituisce integralmente il protocollo siglato il 2 febbraio 2021 nonché l'*Addendum* del 12 dicembre 2022.

## **Articolo 10**

### **(Modifiche)**

1. Il Presidente dell’Autorità, sentito il Commissario Straordinario, si riserva la facoltà di rideterminare i vincoli temporali fissati dall’art. 7, comma 2, nonché le soglie indicate all’art. 3, qualora l’adozione dei piani e dei programmi d’intervento ne consiglino la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza dei controlli di legittimità. Le modifiche sono formalizzate con scambio di note tra il Presidente dell’Autorità e il Commissario Straordinario.
2. Eventuali modifiche dell’Accordo diverse da quelle di cui al comma 1 comporteranno l’approvazione di un *Addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.
3. Il presente Accordo viene sottoscritto, per quanto di competenza, da parte dei Vice Commissari-Presidenti di Regione anche a nome delle centrali uniche di committenza da questi individuate ai sensi dell’art. 18 del decreto legge 189/2016 nonché dall’Amministratore delegato di Invitalia in quanto centrale di committenza individuata dalla legge.

Roma, 21 luglio 2023

Il Commissario del Governo  
Guido Castelli

Il Presidente dell’ANAC  
Giuseppe Busia

Il Presidente della Regione Abruzzo  
Marco Marsilio

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Rocca

Il Presidente della Regione Marche  
Francesco Acquaroli

Il Presidente della Regione Umbria  
Donatella Tesei

L’A.D. di Invitalia  
Bernardo Mattarella